

MAE: presentazione dell'impugnazione

Con ordinanze n. 22819, 22820 e 22821 del 23 luglio 2020, non massimate, la Sesta sezione di questa Corte ha affermato il principio per cui il ricorso per cassazione contro i provvedimenti che decidono sulla consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo dev'essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 582, comma 2, proc. pen., che ne autorizza il deposito anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi.

(Cass. Pen. Sez. Feriale, sentenza 20-21 agosto 2020, n. 23954)

Il generale rinvio alle norme del codice di procedura penale, operato dall'art. 39 della cit. legge n. 69 nei limiti della compatibilità, per tutto quanto in essa non specificamente disciplinato in rito, non consente di ritenere applicabile anche il disposto dell'art. 582, comma 2, stesso.

Tal ultima norma, infatti, derogatrice rispetto al principio generale espresso al comma 1 del medesimo articolo (per cui l'impugnazione dev'essere presentata nella cancelleria del giudice a quo) è espressione di un favor impugnationis, che tuttavia deve reputarsi recessivo rispetto alle esigenze di speditezza che caratterizzano tutto l'impianto della normativa speciale in tema di mandato d'arresto europeo, in ossequio al generale principio ispiratore dell'intera disciplina speciale, che è quello di agevolare la più rapida cooperazione giudiziaria tra gli Stati dell'Unione europea.

[Testo integrale sentenza](#)